



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINA n. 018351 del 20.10.2023

**OGGETTO: FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO COME FLOCCULANTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SEDIMENTABILITÀ DEI FANGHI
DECISIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.**

PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva n. 01142420056 (di seguito solo "A.S.P. s.p.a.") è una società *multiutility* costituita per erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti;

CONSIDERATO CHE Asp gestisce il depuratore comunale di Asti in cui confluiscono gli scarichi della rete fognaria cittadina, 220 km di condotte che servono sia il concentrico che le frazioni. Il numero di abitanti equivalenti serviti è di circa 95.000.

L'impianto, inaugurato nel 1980, grazie a importanti interventi di potenziamento e adeguamento è diventato tra i primi in Piemonte, in linea con quanto previsto dal Piano di tutela delle acque. E' stata migliorata la qualità degli scarichi immessi nel Tanaro (con un abbattimento di azoto e del fosforo come richiesto dall'Autorità di Bacino del fiume Po), mettendo al contempo sotto controllo la diffusione di odori molesti e mitigando l'impatto ambientale.

L'Azienda, inoltre, nel proprio laboratorio interno esegue frequenti e severi controlli che forniscono la più assoluta garanzia affinché le caratteristiche dell'acqua depurata siano conformi ai parametri fissati dalla legge.

Oltre a gestire il servizio di depurazione delle acque reflue dei comuni di Isola d'Asti e Costigliole, mediante il convogliamento dei reflui all'impianto di depurazione di Asti, Asp si occupa della gestione tecnica degli impianti di depurazione dell'Acquedotto della Piana.

Nell'ambito di tali attività ed ai fini del buon funzionamento del depuratore, ASP necessita della disponibilità - senza soluzione di continuità - del Policloruro di Alluminio (PAC) come Flocculante per il miglioramento della sedimentabilità dei fanghi.

Il PAC è una sostanza che agisce sui contaminanti presenti nell'acqua, coagulandoli e formando dei precipitati che possono essere facilmente rimossi dalla soluzione.

L'utilizzo del PAC serve per migliorare la sedimentabilità dei fanghi, riducendo la fuoriuscita dei solidi sospesi totali (SST) e abbattendo la domanda chimica di ossigeno (COD), due parametri fondamentali per il controllo dell'inquinamento idrico.

ATTESO CHE

- ASP S.p.A. ha la necessità di assicurare la fornitura di detta sostanza, quale componente chimica indispensabile al funzionamento del depuratore che, in assenza del quale, potrebbe vedere compromessa la propria attività;
- il prezzo del PAC - influenzato da diversi fattori fra i quali il prezzo delle materie prime ad esso riconducibili - ha subito nel corso degli ultimi anni un andamento non lineare, caratterizzato da ampia fluttuazione;
- al fine di quanto sopra, tenuto anche conto del peculiare mercato commerciale di riferimento - che vede un ristretto numero di soggetti operanti a livello mondiale - e previo interpello di più fornitori, è stata individuata per l'affidamento della fornitura di cui trattasi la società Renkol Srl società specializzata nel settore, fornitore del prodotto POLICLORURO DI ALLUMINIO PAC 180, già testato nell'impianto come performante ed idoneo allo scopo; la società Renkol Srl ha presentato in data 27.09.2023 una quotazione per la fornitura, di € 0,54/kg (oltre IVA), ritenuta vantaggiosa rispetto all'attuale assetto del mercato;
- posto che l'effettivo consumo della sostanza di cui trattasi è difficilmente predeterminabile essendo condizionato da diversi fattori - anche ambientali - nell'ambito del presente approvvigionamento si intende acquisire n°1 fornitura di 25.000 kg di Policloruro di

Alluminio PAC 180 nonché riservarsi la facoltà, a titolo di opzione ai sensi dell'art. 120 c.1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, entro il 30.10.2024 di acquisire una ulteriore fornitura alle condizioni economiche predefinite tra le parti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura policloruro di alluminio come flocculante per il miglioramento della sedimentabilità dei fanghi.

Importo del contratto: Euro 27.000,00 (oltre IVA); con riferimento a detto importo si specifica che ASP assicura la corresponsione del corrispettivo della prima fornitura di € 13.500,00, mentre la corresponsione del corrispettivo della fornitura opzionale di € 13.500,00 è da intendersi in relazione alle effettive necessità di ASP, a titolo di opzione ai sensi dell'art. 120 c.1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, entro il 30.10.2024 alle condizioni economiche predefinite tra le parti;

Durata: 12 mesi naturali e consecutivi fatto salvo preventivo esaurimento dell'importo economico disponibile;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, al luogo di esecuzione ed alla tipologia di attività oggetto di contratto;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Ls n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Settore Terziario e della Distribuzione di Servizi;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto ai seguenti operatori economici:

- 1) SNF ITALIA;
- 2) NUOVA A.L.P.I.C.A. Srl;
- 3) RENKOL srl;

VISTI i preventivi ricevuti dai seguenti operatori economici:

- 1) NUOVA ALPICA srl _ prot. Asp 16563;
- 2) RENKOL SRL – prot. Asp 16839;

RITENUTO di affidare alla società RENKOL SRL con sede legale in Via Monte Ortigana, 5 – Bergamo (BG) , P.IVA: 04595070162, la fornitura in oggetto per un importo massimo presunto di € 27.000,00 (oltre IVA) e per una durata di 12 mesi, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatto notorio e da verifica oggetto camerale;

RITENUTO CHE il CCNL indicato dall'operatore economico risponde ai requisiti previsti dall'art. 11 del Codice;

VISTA la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali (e speciali ove richiesti), richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice, acquisita agli atti, la presente aggiudicazione è da intendersi efficace;

Qualora in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 55 del Codice.

Tutto ciò premesso e esposto, l'Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.

DECIDE

che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate.

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura in parola alla RENKOL SRL con sede legale in Via Monte Ortigana, 5 – Bergamo (BG), P.IVA: 04595070162, per un importo complessivo massimo presunto per A.S.P. s.p.a., di **Euro 27.000,00 (oltre IVA)**, alle condizioni di cui all'offerta citata e così articolato:

- euro 13.500,00 (oltre IVA) quale importo per la fornitura di 25.000 kg di POLICLORURO DI ALLUMINIO PAC 180 al prezzo di € 0,54/kg;
- euro 13.500,00 (oltre IVA) quale importo massimo stimato per la eventuale fornitura di POLICLORURO DI ALLUMINIO PAC 180, a titolo di opzione contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, entro il 30.10.2024 secondo le condizioni economiche predefinite fra le parti.

Si precisa che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che l'affidamento si intende della durata di 12 mesi, fatto salvo preventivo esaurimento dell'importo economico disponibile;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che nel caso di specie, non si tratta di attività svolte in luoghi ove la stazione appaltante ha disponibilità giuridica e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; di precisare inoltre che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace;

DI DARE ATTO che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 94, 95 e 98 del Codice in capo all'Affidataria;

DI DARE ATTO E CONFERMARE che il R.U.P. è l'Ing. Simone Tollemeto, quale Responsabile B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a. e che è nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Chim. Giuseppe Iacona, quale dipendente di ASP S.p.A.;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all'Ufficio del Presidente di A.S.P. S.p.A., all'Ufficio dell'Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P., al D.E.C., e all'Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento e la sua pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" tengono luogo di avviso di esito ai sensi art. 50 c. 8 del D.Lgs. 36/2023.

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
L'Amministratore Delegato
 F.to Dr. Giuseppe Cagliero

Visto e sentito per l'affidamento
 Il Responsabile S.I.I.
 Ing. Simone Tollemeto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 07.11.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.